

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 – DM n. 1411/2017 e smi. Bando misura Ristrutturazione e riconversione vigneti delle campagne 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 di cui al decreto n. 102/PSD del 07/06/2018, n. 180/PSD del 17/05/2019, n. 213 del 05/08/2020 e n. 233 del 23/06/2021 e loro smi - Modifiche e integrazioni ammissibilità delle spese tecniche.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di integrare i bandi della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, approvati rispettivamente con decreto n. 102/PSD del 07/06/2018, n. 180/PSD del 17/05/2019 e n. 213/PSD del 05/08/2020 e loro successive modifiche e integrazioni, inserendo le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese tecniche, come specificato nel documento istruttorio;
2. di aggiornare, conseguentemente, i paragrafi 5.3.1 *Spese ammissibili*, 5.3.2 *Spese non ammissibili* e 7.3 *Domanda di pagamento a saldo* dei bandi della misura RRV delle annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, prevedendo:

- nel paragrafo 5.3.1 *Spese ammissibili* (dopo la lettera C. *Per le Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito*), l'inserimento del periodo:

"D. Progettazione tecnica

Sono ammissibili esclusivamente spese tecniche di progettazione fino al limite del 2,25 % delle spese ammissibili a fine intervento, solo se documentate da apposita relazione tecnica redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agro-tecnico) e alle condizioni stabilite al paragrafo 7.3. La relazione tecnica deve contenere la descrizione aziendale, con particolare riferimento ai vigneti e alle produzioni, le motivazioni alla base della scelta dell'impianto e le caratteristiche dello stesso (varietà, sesto di impianto, forma di allevamento).";

- nel paragrafo 5.3.2 *Spese non ammissibili*, l'inserimento della frase:

"Non sono ammissibili le spese amministrative (es. spese per stipula polizza



fidejussoria e per la presentazione della domanda di sostegno/variante/pagamento e predisposizione della relativa documentazione a corredo.”;

- nel paragrafo 7.3 *Domanda di pagamento a saldo* (alla fine della lettera e. del punto 3 del DDPF n. 102/PSD del 07/06/2018 e alla fine del quinto pallino del punto 3 del DDPF n. 180/PSD del 17/05/2019 e n. 213/PSD del 05/08/2020), l’inserimento della frase:

“Le fatture, ivi comprese quelle per spese di progettazione tecnica, devono essere riferite esclusivamente ad attività ed azioni finanziabili e riportare la chiara e dettagliata descrizione dell’attività svolta.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società che erogano servizi alle imprese agricole, le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

- *che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione o la consulenza;*
- *che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all’ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la Società di servizi.”;*

3. di aggiornare altresì il bando della campagna 2021/2022 (approvato con DDPF n. 233/PSD del 23/06/2021) come sotto riportato:

- nel paragrafo 5.3.1 *Spese ammissibili* la lettera E. *Consulenza tecnica* viene sostituita con la seguente frase:

“E. Progettazione tecnica

Sono ammissibili esclusivamente spese tecniche di progettazione fino al limite del 2,25 % delle spese ammissibili a fine intervento, solo se documentate da apposita relazione tecnica redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agro-tecnico) e alle condizioni stabilite al paragrafo 7.3. La relazione tecnica deve contenere la descrizione aziendale, con particolare riferimento ai vigneti e alle produzioni, le motivazioni alla base della scelta dell’impianto e le caratteristiche dello stesso (varietà, sesto di impianto, forma di allevamento).”;

- nel paragrafo 5.3.2 *Spese non ammissibili*, viene inserita la frase:

“Non sono ammissibili le spese amministrative (es. spese per stipula polizza fidejussoria e per la presentazione della domanda di sostegno/variante/pagamento e predisposizione della relativa documentazione a corredo.”;

- nel paragrafo 7.3 *Domanda di pagamento a saldo* (quinto pallino del punto 3), viene



inserita la frase:

“In caso di spese di progettazione tecnica, le fatture devono riportare la chiara e dettagliata descrizione dell’attività svolta.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società che erogano servizi alle imprese agricole, le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

- *che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione o la consulenza;*
- *che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all’ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la Società di servizi.”.*

4. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione
- DDPF n. 102/PSD del 07/06/2018: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 - DGR Marche n. 676/2018. Bando regionale misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2018/2019 e ss. mm
- DDPF n. 180/PSD del 17/05/2019 Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 – DM n. 1411/2017 e n. 3843/2019. DGR Marche n. 466/2019. Bando regionale misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2019/2020 e ss. mm
- DDPF n. 213/PSD del 05/08/2021 Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 - DM n. 1411/2017 e n. 3843/2019. DGR Marche n. 942/2020. Bando regionale misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2020/2021 e ss. mm
- DDPF n. 233/PSD del 23/06/2021 Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 - DM n. 1411/2017 modificato da DM n. 3843/2019 e n. 249006/2021. DGR Marche n. 557/2020. Bando regionale misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2021/2022 e ss. mm
- Nota Ref.Ares(2021)6301518 – 15/10/2021 ad oggetto “Verifica di conformità a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Indagine n. VINR/2021/005/IT relativa alle spese del FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo" Regime a norma dei regolamenti (CE) n. 555/2008, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) 2016/1149, (UE) 2016/1150 e (UE) 2017/256. Attività di audit dell'organismo di certificazione in materia di legalità e correttezza svolta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e degli articoli da 5 a 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.”

Motivazione

I bandi della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV), di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/201, relativi alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (approvati rispettivamente con decreto n. 102/PSD del 07/06/2018 e smi, decreto n. 180/PSD del 17/05/2019 e smi., decreto n. 213/PSD del 05/08/2021 e smi) non prevedono



espressamente, tra le spese ammissibili, le spese tecniche di progettazione.

Da approfondimenti sulla normativa unionale di riferimento, è tuttavia emerso che è possibile considerare ammissibili le spese tecniche nell'ambito delle spese generali, a condizione che le stesse siano riconducibili esclusivamente a progettazione tecnica riferita all'impianto oggetto di finanziamento e siano adeguatamente documentate.

Ai sensi dell'articolo 47 regolamento (UE) 2016/1149 non sono invece ammissibili nell'ambito della misura RRV, le spese amministrative quali ad esempio, le spese per la stipula della polizza fidejussoria, quelle per la presentazione della domanda di sostegno/variante/pagamento e per la predisposizione della documentazione da allegare alle relative domande.

Considerando che tali indicazioni sono ribadite nella nota Ref.Ares(2021)6301518 – 15/10/2021 dei servizi della Commissione UE, possono essere considerate ammissibili le spese tecniche di progettazione fino al limite del 2,25% delle spese ammissibili a fine intervento, in analogia a quanto avviene per le misure del PSR Marche 2014-2022, se documentate da apposita relazione tecnica, redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agro-tecnico).

La relazione tecnica deve contenere la descrizione aziendale, con particolare riferimento ai vigneti e alle produzioni, le motivazioni alla base della scelta dell'impianto e le caratteristiche dello stesso (varietà, sesto di impianto, forma di allevamento).

Le spese tecniche sono comunque ammissibili solo se direttamente riconducibili all'investimento finanziato e se effettivamente sostenute e rendicontate in domanda di pagamento alle condizioni previste dal bando di riferimento.

Per quanto attiene alla documentazione da presentare a corredo della domanda di pagamento, le fatture relative alle spese tecniche devono essere riferite esclusivamente ad attività ed azioni finanziabili e riportare la chiara e dettagliata descrizione dell'attività di progettazione tecnica svolta.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società che erogano servizi alle imprese agricole, le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

- che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione o la consulenza;
- che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la Società di servizi.

Non sono ammissibili in nessun caso le spese amministrative.



Alla luce di quanto illustrato, è necessario integrare i bandi della misura RRV delle annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, inserendo, nei paragrafi 5.3.1 *Spese ammissibili*, 5.3.2 *Spese non ammissibili*, paragrafo 7.3 *Domanda di pagamento a saldo*, i periodi di seguito riportati:

- paragrafo 5.3.1 *Spese ammissibili* (dopo la lettera C. *Per le Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito*), il periodo:

“D. Progettazione tecnica

Sono ammissibili esclusivamente spese tecniche di progettazione fino al limite del 2,25 % delle spese ammissibili a fine intervento, solo se documentate da apposita relazione tecnica redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agro-tecnico) e alle condizioni stabilite al paragrafo 7.3. La relazione tecnica deve contenere la descrizione aziendale, con particolare riferimento ai vigneti e alle produzioni, le motivazioni alla base della scelta dell'impianto e le caratteristiche dello stesso (varietà, sesto di impianto, forma di allevamento).”;

- paragrafo 5.3.2 *Spese non ammissibili*, la frase:

“Non sono ammissibili le spese amministrative (es. spese per stipula polizza fidejussoria e per la presentazione della domanda di sostegno/variante/pagamento e predisposizione della relativa documentazione a corredo.”;

- paragrafo 7.3 *Domanda di pagamento a saldo* (alla fine della lettera e. del punto 3 del DDPF n. 102/PSD del 07/06/2018 e alla fine del quinto pallino del punto 3 del DDPF n. 180/PSD del 17/05/2019 e n. 213/PSD del 05/08/2020), la frase:

“Le fatture, ivi comprese quelle per spese di progettazione tecnica, devono essere riferite esclusivamente ad attività ed azioni finanziabili e riportare la chiara e dettagliata descrizione dell'attività svolta.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società che erogano servizi alle imprese agricole, le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

- *che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione o la consulenza;*
- *che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la Società di servizi.”.*

Per quanto riguarda invece il bando della campagna 2021/2022 (approvato con DDPF n.



233/PSD del 23/06/2021) il paragrafo 5.3.1 *Spese ammissibili* lettera *E. Consulenza tecnica* prevede espressamente l'ammissibilità delle spese tecniche e la modalità di documentazione delle stesse. Tuttavia, alla luce degli approfondimenti svolti anche tenuto conto della richiamata nota Ref.Ares(2021)6301518 – 15/10/2021, è necessario modificare e integrare quanto previsto da bando. In particolare il paragrafo 5.3.1 *Spese ammissibili* viene modificato sostituendo la lettera *E. Consulenza tecnica* con quanto di seguito riportato:

“E. Progettazione tecnica

Sono ammissibili esclusivamente spese tecniche di progettazione fino al limite del 2,25 % delle spese ammissibili a fine intervento, solo se documentate da apposita relazione tecnica redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agro-tecnico) e alle condizioni stabilite al paragrafo 7.3. La relazione tecnica deve contenere la descrizione aziendale, con particolare riferimento ai vigneti e alle produzioni, le motivazioni alla base della scelta dell'impianto e le caratteristiche dello stesso (varietà, sesto di impianto, forma di allevamento).”.

I paragrafi 5.3.2 *Spese non ammissibili* e 7.3 *Domanda di pagamento a saldo*, sono invece integrati come di seguito indicato:

- paragrafo 5.3.2 *Spese non ammissibili*, con la frase:

“Non sono ammissibili le spese amministrative (es. spese per stipula polizza fidejussoria e per la presentazione della domanda di sostegno/variante/pagamento e predisposizione della relativa documentazione a corredo).”;

- paragrafo 7.3 *Domanda di pagamento a saldo* (quinto pallino del punto 3), con la frase:

“In caso di spese di progettazione tecnica, le fatture devono riportare la chiara e dettagliata descrizione dell'attività svolta.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società che erogano servizi alle imprese agricole, le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

- *che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione o la consulenza;*
- *che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la Società di servizi.”.*



Resta confermato quant'altro indicato nei bandi regionali per le campagne di aiuto 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 della misura RRV.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto: *“Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 – DM n. 1411/2017 e smi. Bando misura Ristrutturazione e riconversione vigneti delle campagne 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 di cui al decreto n. 102/PSD del 07/06/2018, n. 180/PSD del 17/05/2019, n. 213 del 05/08/2020 e n. 233 del 23/06/2021 e loro smi - Modifiche e integrazioni ammissibilità delle spese tecniche”*.

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.

